

PROVVEDIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 96 depositato il 31 dicembre 2002

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

nei confronti

della Regione Campania, in persona del suo Presidente della Giunta,

avverso

la legge regionale Campania 22 ottobre 2002 n. 27, intitolata "istituzione del registro storico - tecnico - urbanistico dei fabbricanti....", pubblicata nel Boll. Uff n. 51 del 28 ottobre 2002.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 dicembre 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La legge regionale in esame prevede che per "ogni fabbricato pubblico e privato" (dove "e" sta per "o") sia istituito un registro (art. 1), per la tenuta e l'aggiornamento del quale il proprietario o il condominio sono obbligati "ex lege" a costituire un rapporto di lavoro autonomo (pare escluso l'appalto di servizio), ovviamente oneroso, con un professionista tecnico (art. 2). L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato devono essere comunicate al Comune, al quale inoltre "ogni anno" deve essere inviata una "scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati", ovviamente di onerosa redazione. Seguono l'indicazione dei "compiti del tecnico incaricato" (art. 4), e la previsione di sanzioni, tra le quali la "sospensione dell'abitabilità e dell'agibilità" e "l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico" del proprietario o condominio inosservante (art. 5). A carico dei notai ed altri ufficiali roganti è posto (art. 7) l'obbligo di denunciare al Comune la non - esistenza del registro e/o il mancato conferimento del predetto incarico professionale. Alla Giunta regionale è devoluto (art. 8) il compito di approvare un regolamento "sentiti gli ordini e i collegi professionali tecnici" (non anche la controparte, ossia le associazioni dei proprietari); tale regolamento, tra l'altro, deve assicurare coerenza a "tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali tecnici" (non è indicata la controparte di siffatti "concordamenti").

La legge regionale in esame contrasta con l'art. 117 secondo lettera L ("ordinamento civile") e comma terzo ("governo del territorio") Cost., oltre che con i limiti posti dall'art. 117 comma primo Cost. con riguardo agli artt. 3 comma primo, 42 comma secondo e 97 comma primo Cost.. In particolare:

a) gli artt. 2,4, 7 ed 8 della legge alterano le norme del codice civili in tema di autonomia privata, di disciplina dei rapporti contrattuali e dei diritti reali, nonché le disposizioni statali in tema di amministrazione dei beni pubblici appartenenti allo Stato ed agli enti nazionali;

b) i commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge prevedono sanzioni che, oltre ad invadere la materia "ordinamento civile", possono causare disuguaglianze e turbare il buon andamento delle attività amministrative.

Non si nega che la raccolta di una documentazione su ciascun fabbricato possa risultare rispondente sia all'interesse generale (analisi delle condizioni statiche dell'edificio e delle caratteristiche del sottosuolo) sia all'interesse dei proprietari (acclaramento e conoscenza delle condizioni dell'edificio e dei relativi impianti), e possa anche, in qualche misura, contribuire alle attività di contrasto dell'abusivismo edilizio. Si nega però che il legislatore regionale possa imporre obblighi di stipulare contratti indubbiamente civilistici, prevedere che un regolamento regionale determini il contenuto di tali contratti, introdurre doveri a carico di notai ed ufficiali roganti, e porre limitazioni alla utilizzazione ed alla circolazione delle proprietà.

Né il legislatore regionale campano può invocare, a fondamento costituzionale della propria legge, sostanziosamente invasiva dello "ordinamento civile", la competenza concorrente in materia di "governo del territorio": tale competenza può essere esercitata solo entro limiti posti dalla legge dello Stato. A questa legge è affidato il compito di contemperare "governo del territorio", autonomia privata e diritti di

proprietà. Va aggiunto che sono all'esame del Parlamento iniziative legislative sull'argomento trattato dalla legge in esame.

D'altro canto la "pubblica e privata incolumità" è obiettivo perseguito, almeno prioritariamente, dello Stato in coerenza anche con l'art. 117 comma secondo lettera H Cost. (e come confermato dai compiti affidati dall'ordinamento al prefetto e - invece di questo - al sindaco).

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla Regione a non procedere attuazione delle disposizioni stesse in pendenza del giudizio.

Roma, 18 dicembre 2002

Vice Avvocato Generale dello Stato
Franco Favara